

Il Direttore Generale

Progetto/Piano/Programma	"Variante Opere propedeutiche alla realizzazione dell'edificio di processo (edificio 2000) dell'Impianto ICPF" di Trisaia.
Procedimento	Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii.
ID Fascicolo	9039
Proponente	SOGIN S.p.A.
Elenco allegati	Parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS - Sottocommissione VIA n. 650 del 09 gennaio 2022

- **VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2022, con il quale è stato conferito all'Arch. Gianluigi Nocco l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali;
- **VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 29 luglio 2021, n. 128, recante regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione ecologica;
- **VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare gli articoli 16 e 17;
- **VISTO** l'articolo 6 comma 1 lettera e) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- **VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale";
- **VISTO** in particolare l'art. 19, relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione d'impatto ambientale del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- VISTO l'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS assicura all'autorità competente l'attuazione delle norme di cui ai titoli II e III del medesimo Decreto Legislativo;
- **VISTO** il decreto ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS;
- VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 agosto 2019, n. 241, con cui è stata definita la composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;
- **PRESO ATTO** che in data 25 maggio 2020 si è insediata la Commissione Tecnica di verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS nominata con decreto ministeriale n. 241 del 20 agosto 2019;
- **VISTO** l'articolo 15 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 264 del 11 novembre 2022;
- **CONSIDERATO** che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero della transizione ecologica cambia la propria denominazione in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- VISTO il decreto VIA n. DVA/DEC/2011/000094 del 24/03/2011 con il quale è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto "Impianto per il condizionamento del Prodotto Finito (ICPF) da realizzarsi presso il sito ITREC di Trisaia in comune di Rotondella (MT)" subordinatamente all'ottemperanza di una serie di prescrizioni;

VISTO il provvedimento n. 143974/MATTM del 22 dicembre 2021, con cui la Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, a conclusione del procedimento di Valutazione preliminare ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ha ritenuto che il progetto "Impianto per il Condizionamento del Prodotto Finito (ICPF) da realizzarsi nel Comune di Rotondella (MT) - Variante Opere provvisionali di contenimento terre per la futura realizzazione dell'edificio ICPF (edificio 2000)" dovesse essere sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTA l'istanza presentata dalla SOGIN S.p.A. con nota prot. 2022-SOGINCL-0052589 del 14 ottobre 2022, acquisita agli atti con prot. 128373/MiTE del 17 ottobre 2022, per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il progetto: "Progetto Variante Opere propedeutiche alla realizzazione dell'edificio di processo (edificio 2000) dell'Impianto ICPF di Trisaia";

VISTA la documentazione trasmessa dal Proponente a corredo dell'istanza e le integrazioni pervenute nel corso dell'iter istruttorio;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., lo studio preliminare ambientale e la documentazione allegata, sono stati pubblicati sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in data 25 ottobre 2022 e che dell'avvenuta pubblicazione è stata contestualmente data comunicazione a tutte le amministrazioni e a tutti gli enti potenzialmente interessati;

PRESO ATTO dei pareri e delle osservazioni presentate ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tra le quali le osservazioni dell'ARPA Basilicata e del Ministero della Cultura, di cui la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha tenuto conto nell'espressione del proprio parere;

PRESO ATTO che la Regione Basilicata non ha evidenziato il concorrente interesse regionale, e che pertanto, in sede di istruttoria tecnica, la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS non è stata integrata dal rappresentante regionale;

PRESO ATTO che gli interventi previsti in progetto riguardano modifiche ad un progetto che rientra tra le tipologie di opere di cui all'Allegato tipologia elencata al punto 3 dell'Allegato II alla Parte Seconda del D. Lgs.152/2006, denominata "Impianti destinati al trattamento di residui altamente radioattivi";

PRESO ATTO che il progetto riguarda la realizzazione di opere propedeutiche necessarie a risolvere l'interferenza con alcuni sottoservizi presenti in sito e garantire la sicurezza dell'area interessata dallo scavo di fondazione dell'edificio di processo (ed. 2000) dell'ICPF, nonché delle strutture nucleari prospicenti l'area medesima e che, nel dettaglio, le opere propedeutiche che costituiscono variante del progetto sono:

- lo spostamento dei sottoservizi essenziali presenti nella Zona Controllata del Sito insistenti nell'area di intervento, garantendone la continuità di esercizio;
- le demolizioni di manufatti in c.a. interferenti (trave di coronamento Fossa 7.1);

- la predisposizione delle opere provvisionali per l'esecuzione in sicurezza degli sbancamenti fino alla quota di imposta della fondazione dell'edificio di processo;

CONSIDERATO che è stata effettuata la disamina delle aree sottoposte a specifica tutela ambientale potenzialmente interessate dalla realizzazione degli interventi, e che da tale ricognizione è emerso che l'area di progetto non ricade, neppure parzialmente, all'interno di alcun sito appartenente alla Rete Natura 2000, ma che nell'area vasta sono presenti il sito "Bosco Pantano di Policoro e della Costa Ionica Foce Sinni" - Codice IT9220055, ricadente interamente o parzialmente nell'area naturale protetta nazionale denominata "Riserva Naturale Orientata Bosco Pantano di Policoro" - Codice EUAP 0547 e che pertanto il procedimento di valutazione di impatto ambientale comprende la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/1997, a livello di screening;

PRESO ATTO che, come si evince dall'allegato parere, con riguardo alla Valutazione di Incidenza Ambientale, la Commissione tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS sulla base dell'istruttoria condotta, ha ritenuto che "Le attività di realizzazione delle opere propedeutiche non possono comportare incidenze significative dirette o indirette sui siti Rete Natura 2000 o su altre aree di interesse naturalistico";

ACQUISITO il parere n. 650 del 09 gennaio 2023 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS - Sottocommissione VIA, assunto al prot. 5895/MITE del 17 gennaio 2023, costituito da n.36 pagine che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che con detto parere la Commissione VIA, sulla base delle valutazioni condotte, ha ritenuto che il progetto non deve essere sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii., ritenendo comunque necessario che si ottemperi alle Condizioni Ambientali nello stesso elencate e a quanto riportato nelle osservazioni di ARPA Basilicata;

VISTA la nota del Ministero della Cultura - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio. Servizio V - prot. MIC|MIC_DG-ABAP_SERV V|0001854-P| del 18 gennaio 2023, acquisita con prot. 6909/MITE del 18 gennaio 2023, con cui ha trasmesso il proprio parere, nel quale: "concordando con quanto espresso dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Basilicata a dai Servizi II e III di questa direzione, non ritiene che il progetto in esame debba essere assoggettato a VIA ai sensi del D. Lgs. n.152/2006, a condizione che vengano rispettate le condizioni, dettate nel parere medesimo, finalizzate a evitare e prevenire potenziali impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale";

CONSIDERATO, quindi, che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

- a) parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 650 del 09 gennaio 2023, costituito da n. 36 pagine,
- b) osservazioni del Ministero della cultura, di cui alla nota della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio n. 1854 del 18 gennaio 2023, costituita da n. 04 pagine;
- c) osservazioni dell'ARPA Basilicata di cui alla nota prot. 17071 del 24 novembre 2022, costituita da n. 5 pagine;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato predisposto dalla Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., sulla base degli atti istruttori;

RITENUTO, per le motivazioni contenute nel parere sopracitato, sulla base di quanto premesso e della proposta della Responsabile del Procedimento e della Dirigente, di dover concludere il procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativamente al progetto "Variante Opere propedeutiche alla realizzazione dell'edificio di processo (edificio 2000) dell'Impianto ICPF" di Trisaia, sulla base della documentazione trasmessa dal proponente;

DECRETA

l'esclusione dal procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii. del progetto: "Variante Opere propedeutiche alla realizzazione dell'edificio di processo (edificio 2000) dell'Impianto ICPF" di Trisaia, presentato dalla Società SOGIN S.p.A.

Art. 1

Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS

- 1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 650 del 09 gennaio 2023.
- 2. Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 2

Condizioni ambientali del Ministero della Cultura

- 3. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui alle osservazioni del Ministero della cultura, pervenute con nota n. 1854 del 18 gennaio 2023.
- 4. Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nella citata nota.

Art. 3

Condizioni ambientali dell'ARPA Basilicata

- 1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui alle osservazioni dell'ARPA Basilicata di cui alla nota prot. 17071 del 24 novembre 2022.
- 2. Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nella citata nota.

Art. 4

(Verifiche di Ottemperanza)

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale per le valutazioni Ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, e successive modificazioni, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 1 e 3 e in collaborazione con il Ministero della cultura, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 2.

- 2. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica svolge l'attività di verifica avvalendosi, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei soggetti individuati per la verifica di ottemperanza indicati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, mentre il Ministero della cultura svolge le attività di verifica tramite gli Uffici centrali e periferici indicati nel parere di competenza.
- 3. I soggetti e gli uffici di cui al comma 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, al Ministero della cultura.
- 4. Qualora i soggetti ed uffici di cui al comma 2 non completino le attività di verifica nei termini, le stesse attività sono svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di competenza.
- 5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 1, 2 e 3, si provvede con oneri a carico del proponente nei limiti in cui le attività richieste ai soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ed agli enti coinvolti non rientrino tra i loro compiti istituzionali.

Art. 5 (Disposizioni Finali)

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società SOGIN S.p.A., al Ministero della Cultura, alla Regione Basilicata, all'ARPA Basilicata, alla Provincia di Matera e al Comune di Rotondella. Ai sensi dell'articolo 19, comma 11 D. Lgs. 152/2006 e successive modificazioni, il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul portale delle valutazioni ambientali di questo Ministero (https://va.mite.gov.it/it-IT).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il Direttore Generale

Gianluigi Nocco (documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)